

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 reg.	OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SAN VENANZO E IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA".
Data 25.02.2014	

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 21.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		P	A	CONSIGLIERI		P	A
VALENTINI FRANCESCA	X			SERVOLI GIACOMO	X		
RUMORI MIRCO	X			SETTEMBRE MARTINA		X	
PASQUINI DANIELE	X			FATTORINI ANDREA	X		
ROSSETTI GABRIELE	X			MARIANI MARIO	X		
BINI WALDIMIRO			X	PAMBIANCO MATTEO	X		
CODETTI SAMUELE	X			SCIRI FRANCO		X	
LONGARONI MAURIZIO	X						
Assegnati n. 13	In carica n. 13			Presenti n. 10	Assenti n. 3		

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Bini, Settembre, Sciri -

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI

La seduta è pubblica -

Nominati scrutatori i Signori: =====

ILCONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to M. Rumori

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

f.to R. Tonelli

Il Sindaco Presidente pone in discussione l'argomento all'Ordine del Giorno;

Premesso che il Comune di San Venanzo ha aderito all'Associazione Culturale "Architetto Simonetta Bastelli" con sede in Roma, con D.G.C. N. 86 del 02.10.2013;

Considerato che l'Associazione sopra citata ha organizzato nel mese di Settembre 2013, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, l'iniziativa denominata "Architettura e Natura – Premio Simonetta Bastelli", che ha riscosso notevole successo la partecipazione di numerose personalità del mondo scientifico ed accademico nazionale ed internazionale;

Richiamato l'accordo di collaborazione tra il Comune di San Venanzo ed il Dipartimento di Architettura e Progetto dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma;

Ritenuto opportuno sottoscrivere l'accordo di collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche che hanno per oggetto l'interesse comune delle parti alla diffusione della cultura paesaggistica, architettonica ed ambientale;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- Di approvare, per quanto in premessa indicato, l'accordo di collaborazione tra il Comune di San Venanzo ed il Dipartimento di Architettura e Progetto dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma; che allegato Sub Lett. "A", forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il comune di San Venanzo (TR), (nel seguito denominata “Ente”/“Società”) con sede e domicilio fiscale in piazza Roma n.22, C.F. n. 00185990553 rappresentato dal rappresentante legale, nella figura del sindaco Francesca Valentini.

E

Il Dipartimento di Architettura e Progetto (di seguito denominato Centro) con sede e domicilio fiscale in Roma via flaminia 359, C.F. n. 80209930587, rappresentato dal Direttore prof.re Piero Ostilio Rossi

PREMESSO

- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all’effettuazione di ricerche che hanno per oggetto l’interesse comune delle parti alla diffusione della cultura paesaggistica, architettonica ed ambientale;
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente temi di ricerca di interesse comune per la diffusione della cultura ambientale, paesaggistica ed architettonica con particolare riferimento alle tematiche della salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio; le due Istituzioni, anche per l’ambito istituzionale nel quale sono collocate, vantano significative e complementari competenze; il supporto scientifico di una istituzione alle attività dell’altra e viceversa può aprire campi di studio non esplorati, colmare lacune di conoscenze e migliorare la qualità dell’attività scientifica prodotta;

ART. 3

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

ART. 4

L’Ente e/o Società dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta della Sapienza:

- conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
- tirocinii formativi e/o professionali.

Tali attività dovranno essere finanziate previo impegno di spesa in relazione alle disponibilità dei bilanci di esercizio.

ART. 5

I Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

I Responsabili dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per il Centro DIAP, il Prof. Achille Maria Ippolito
- per l'Ente/Società il Sindaco Francesca Valentini

ART. 6

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 7

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART. 8

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 9

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 10

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 6 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R..

ART. 11

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza" emanato con D.R. 469/2010.

ART. 12

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 13

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

ART. 14

Il presente accordo è soggetto a registrazione, in caso d'uso, ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico della società.

ART. 15

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli

che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Roma, li

ENTE
Comune di San Venanzo
Sindaco Francesca Valentini

IL DIRETTORE
Dipartimento di Architettura e Progetto
Prof.re Piero Ostilio Rossi

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Francesca VALENTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

—

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che e' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

*Dalla residenza comunale, li **05.03.2014***

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **05.03.2014** al ed è divenuta esecutiva il

Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI